SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717.

Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luogi dove si svolgono competizioni agonistiche)*. — *1.* È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0754

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 718.

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni giurisdizionali

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«*5*. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto e comunque non è ammesso per le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni e alle condizioni oggettive e soggettive degli aventi causa per trattamenti di reversibilità.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.

5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«*8-bis*. È istituita un'altra sezione giurisdizionale centrale. Alle sezioni giurisdizionali centrali ed a quelle regionali, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, può essere assegnato, con delibera del consiglio di presidenza, adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti, un presidente aggiunto; il numero totale dei presidenti aggiunti non può essere superiore a dieci unità.».

Art. 2.

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«*2*. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro venti giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.».

Art. 3.

Sezioni riunite in sede non giurisdizionale

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da 34 magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Art. 4.

Sezione controllo Stato

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«*10*. La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordina-

mento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.».

Art. 5.

Assegnazioni di ufficio

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Art. 6.

Referendari e primi referendari

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0765

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. 719.

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei termini e disposizioni conseguenti

1. Il termine del 15 dicembre, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è differito al 31 marzo 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa e quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-*quinquies*. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro la data del pagamento.

2. Il termine del 15 dicembre 1994, previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, per la pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono determinati, per il periodo d'imposta 1994, i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è differito al 31 marzo 1995.

3. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1998. Fino al 31 dicembre 1997 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».

5. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, è fissato al 28 febbraio 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano più favorevoli per il comune.

7. In deroga alle disposizioni degli articoli 56, comma 7, e 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

8. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili.».

9. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è differito al 15 febbraio 1995.

10. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto articolo 1, i termini per la notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica e dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione sono stabiliti, rispettivamente, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e al 31 dicembre del sèsto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

11. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonché i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Fino alla stessa data sono, altresì, differiti i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non è dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

12. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: «di norma» sono soppresse.

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.

14. Le disponibilità in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

15. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è prorogato al 31 dicembre 1995.

16. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995. L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per il primo pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonché con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile.

17. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 16, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente all'anno 1995, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1° gennaio 1995, è aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale, ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validità della tassa pagata nell'anno 1994.

18. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

19. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di IVA

1. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 può altresì tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994,

ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo.»;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«*5-ter*. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le aziende di credito devono accreditare al competente concessionario le somme ricevute non oltre il giorno antecedente a quello utile per il versamento da parte del concessionario. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.».

2. All'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «effettuate dai farmacisti,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di trasporto di beni effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,».

Art. 3.

Centri autorizzati di assistenza

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento della attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fideiussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 4.

Determinazione dell'aliquota ICI

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Art. 5.

Impignorabilità delle entrate tributarie

1. Le somme derivanti dal pagamento di tributi detenute, per conto del Ministero delle finanze, da banche, concessionari del servizio di riscossione dei tributi, uffici postali e sezioni di tesoreria provinciale delle Stato non sono soggette a pignoramento, né ad atti di sequestro a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

Art. 6.

Energia elettrica impiegata negli opifici industriali

1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.

Art. 7.

Recupero flusso monetario in zona di confine

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A*, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

Art. 8.

Scarti di emissione

1. Tra gli interessi di cui all'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari.

2. Nei confronti dei soggetti che, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno adottato criteri di imputazione della differenza di cui al comma 1 difformi da quello previsto nell'articolo 56, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. In tal caso, per i titoli posseduti all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, la differenza già maturata concorre a formare il reddito di detto periodo per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.

Art. 9.

Fondi previdenziali

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'abrogazione ivi prescritta non si applica alle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'attribuzione di risorse finanziarie pubbliche o l'impiego di pubblici dipendenti a favore del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze e del Fondo di assistenza per i finanzieri.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0764

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1994, n. **720**.

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di cui all'articolo 10, commi 10 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al 31 marzo 1995 ed il secondo al 31 dicembre 1995.

2. L'affidamento alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, sulla base di un programma di interventi presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in correlazione al piano degli investimenti presentato.

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 marzo 1995 e comunque fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione della legge 5 maggio 1976, n. 324, come incrementati ai sensi del comma 3, sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE, mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. La concessione relativa alla gestione di servizi in area aeroportuale è subordinata alla positiva valutazione ministeriale circa il rispetto del disposto di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e con riguardo all'applicazione, da parte del concessionario, del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, ricorrendone i presupposti, di contrattazione nazionale specifica per i servizi accessori.

6. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi speciali relative alla gestione di aeroporti e/o sistemi aeroportuali che obbligano lo Stato, l'IRI, gli enti locali o altri soggetti a detenere in tutto o in parte la partecipazione delle società di gestione aeroportuale. Sono altresì abrogate le disposizioni che impongono alle società predette obblighi in ordine alla destinazione degli utili. Per le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici si applicano le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

8. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

9. Nelle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota azionaria complessivamente detenuta dagli enti pubblici partecipanti deve essere minoritaria, con le modalità previste dal regolamento di cui alla norma anzidetta, ed in ogni caso non deve consentire o determinare il controllo delle società stesse. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatta salva la partecipazione pubblica nella società SEA di Milano.

10. La disposizione di cui al comma 9, primo periodo, non trova applicazione per gli aeroporti di rilevante interesse sociale che saranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Amministrazione straordinaria dell'A.A.A.V.T.A.G.

1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato, sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

Art. 3.

1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0767

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Bacci Bonotti Roberto presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli psicologi che dichiara che il migrante è iscritto all'albo degli psicologi presso l'Ordine della Toscana ai sensi della legge n. 56/1989, art. 32;

Ritenuto che il decreto legislativo n. 115/1992 non è applicabile al caso per carenza di motivazione;

Decreta:

Non luogo a provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo di psicologo di Bacci Bonotti Roberto, nato a Seravezza (Italia) l'8 luglio 1957 rilasciato dall'Academie Palatine di Parigi (Francia) quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 16 dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A8198

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1994.

Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede, con decorrenza dal 1994, l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalità si applicano ai sensi del predetto art. 11;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993) concernente la determinazione della percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994, in misura pari a + 3,5 dal 1° novembre;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica, dalla quale risulta che la percentuale di variazione registrata nel valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, e l'analogo valore medio relativo all'anno precedente, è risultata pari a + 4,0;

Considerata la necessità:

di accertare in via definitiva la misura percentuale di perequazione per l'anno 1994;

di determinare il conguaglio derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione del descritto indice accertata dall'Istituto nazionale di statistica e la percentuale di variazione determinata con il citato decreto 20 novembre 1993;

di indicare le modalità di corresponsione del suddetto conguaglio, nonché le modalità di attribuzione dell'aumento sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994 è determinata in misura pari a + 4,0 dal 1° novembre.

Art. 2.

Agli effetti del conguaglio tra la percentuale indicata all'art. 1 e quella già determinata con decreto 20 novembre 1993 in misura pari a + 3,5, la percentuale di scostamento risulta pari a + 0,5.

Art. 3.

L'aumento di perequazione automatica derivante dalla applicazione della percentuale di variazione di cui all'art. 2, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di lire 448.554 mensili lorde, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, la variazione annuale di cui all'art. 1 non si calcola sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal comma 3 del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo della variazione medesima è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A8201

DECRETO 12 dicembre 1994.

Determinazione delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal gennaio 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 39 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63 all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n. 454 concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base ai quali è vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunità di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei B.O.T. a partire dal gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal mese di gennaio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 150 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tranche offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni scadenza, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Art. 3.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L	L.	5.000.000
serie M	»	10.000.000
serie N	»	50.000.000
serie O	»	100.000.000
serie P	»	500.000.000
serie Q	»	1.000.000.000
serie R	»	5.000.000.000
serie S	»	10.000.000.000
serie T	»	50.000.000.000

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Sui B.O.T. l'indicazione «mesi» attualmente prevista dal decreto ministeriale 2 aprile 1976 è sostituita con la parola «giorni» da apporre con apposita sovrastampa. Analoga procedura viene seguita per i relativi elaborati contabili.

Art. 5.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti delle banche, dell'Ente poste, degli agenti di cambio e delle società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Gli operatori, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tali ricevute possono essere intestate:

1) alla Banca d'Italia «gestione centralizzata» su richiesta degli operatori; in questo caso le ricevute, corredate da un elenco dei richiedenti, sono depositate presso la Banca stessa e tengono luogo dei titoli ai fini della concessione delle anticipazioni da parte della Banca d'Italia;

2) alle banche se le stesse ne richiedono il ritiro.

Le ricevute provvisorie hanno una numerazione specifica e possono, su richiesta dell'intestatario essere sostituite in tutto o in parte con i titoli di taglio non inferiore alla serie O (100 milioni), entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro, le sezioni di tesoreria emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria rendono contabilità, separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Le richieste degli operatori, formulate tramite la rete nazionale interbancaria ovvero redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Nei casi di cui ai citati articoli 14 e 15, i prezzi indicati dagli operatori possono variare:

a) per la sottoscrizione di titoli con durata inferiore all'anno di un centesimo di lira o multiplo di tale cifra;

b) per la sottoscrizione di titoli con durata annuale di cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Le variazioni di cui al comma precedente contenenti frazioni diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a lire tre miliardi.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande competitive, libere e vincolate saranno escluse dall'asta.

Art. 8.

Le richieste di ogni singolo operatore, possono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria ovvero essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui s'intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate a cura del mittente direttamente all'apposito sportello istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di mal funzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione in asta possono essere presentate su modello cartaceo ovvero, qualora l'esiguità dei tempi non lo consenta, con modulo trasmesso via fax. Le suindicate forme di «recovery» verranno disciplinate nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Il Tesoro ha la facoltà di stabilire un termine a partire dal quale le richieste degli operatori dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la rete nazionale interbancaria.

Art. 9.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette alla Amministrazione centrale della Banca d'Italia e, in base al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, la dicitura «assoggettato alla ritenuta fiscale di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759». Tale dicitura viene apposta anche sulle ricevute provvisorie mod. 49 T di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto dell'emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e a contabilizzare gli interessi pagati in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria nonché il timbro della tesoreria emittente.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Art. 13.

Con i decreti di cui all'art. 1, motivati in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 14.

L'assegnazione dei B.O.T. può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

È consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi tramite rete nazionale interbancaria ovvero in unico modello.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 15.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi tramite rete nazionale interbancaria ovvero in unico modello.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 16.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 15, può anche essere consentita da parte di ciascun operatore la presentazione:

a) di una sola richiesta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore richiesta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di richieste di cui agli articoli 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le richieste presentate ai sensi dell'art. 16, lettera *a)*, vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le richieste di cui all'art. 15, nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera *b)*. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficente è determinato sulla base della somma delle richieste, competitive e non, che entrano nel riparto medesimo.

Art. 18.

Le richieste di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Le richieste senza indicazione di prezzo di cui all'art. 16, lettere *a)* e *b)*, che vengono aggiudicate agli operatori, sono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte, di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato:

nel caso di cui al secondo comma lettera *a)* dell'art. 7, ad un centesimo di lira per eccesso allorché esistano frazioni di cifra superiori a 5 millesimi;

nel caso di cui al secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 7, a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto a seconda che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta.

Il prezzo medio ponderato, arrotondato nei modi suindicati, viene maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'art. 15, qualora i decreti di cui all'art. 1 rechino l'indicazione del prezzo base di collocamento, le richieste di cui all'art. 16 risultate aggiudicate vengono regolate a tale prezzo maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Nei casi in cui tale prezzo base non sia indicato nei decreti di emissione, ai sensi del precedente art. 2, le richieste in questione vengono regolate al prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, risultante dall'asta della precedente corrispondente emissione.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione.

Art. 19.

Per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, l'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — è determinato, a tutti gli effetti, con riferimento al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole richieste dell'operatore medesimo risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, l'ammontare degli interessi, sempre corrisposti anticipatamente, è determinato con riferimento al prezzo medio ponderato, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.

Art. 20.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976 registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, modificate dagli articoli 4 e 11 del presente decreto, nonché dai decreti ministeriali in data 29 marzo e 5 agosto 1982, — 1° luglio e 3 settembre 1983, — 10 settembre 1986 e 16 luglio 1991 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 90 e 217 del 1° aprile e 9 agosto 1982, numeri 181 e 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983, n. 243 del 18 ottobre 1986 e n. 172 del 24 luglio 1991.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1994.

Il Ministro: DINI

94A8202

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1994.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a L. 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 690 del 20 settembre 1994, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei prezzi, ha espresso parere di congruità sui valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973 ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1995;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in L. 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 9 dicembre 1993;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) *olio combustibile fluido:*

a) superiore a 3° E . . . . . . L. 3.000 al q.le

b) fino a 5° E . . . . » 2.500 »

2) *olio semifluido e denso:*

a) da 5° fino a 7° E . . . . . L. 3.200 al q.le

b) superiore a 7° E . . . . . . » 3.000 »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in L. 350 al litro per la benzina normale e super, in L. 280 al litro per la benzina senza piombo, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995.

Il titolare della sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Lombardia di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Prospetto allegato *A* al decreto ministeriale n. 8/1799/94 del 21 dicembre 1994 concernente i prezzi medi e misure del diritto speciale previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, da applicare nel territorio extra-doganale del comune di Livigno.

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Olio lubrificante per autovetture:			
a) Fiat multigrado 15 W/40	L.	9.000 al kg	4
Fiat VS 20 W30/40 (Selenia)	»	10.500 » »	4
b) Agip Sintesis	»	11.000 » »	4
Agip Supermultigrade	»	10.000 » »	4
Agip HD	»	8.000 » »	4
c) Esso super oil	»	9.000 » »	4
Esso special diesel	»	7.000 » »	4
d) Monteshell Helix	»	11.500 » »	4
Monteshell X 100	»	8.000 » »	4
Myrina turbo diesel	»	11.000 » »	4
1) *Tabacchi:*			
1.1 nazionali lavorati: pacchetti da 20 sigarette	L.	2.200	10
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	»	3.200	11
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):			
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L.	15.000	3
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	»	30.000	3
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni	»	73.000	3
2.4 cognac invecchiato	»	89.000	3
3) *Articoli sportivi:*			
3.1 sci da discesa professionali	L.	350.000	3
3.2 sci da fondo	»	120.000	3
3.3 attacchi	»	120.000	3
3.4 scarponi	»	180.000	3
3.5 bastoncini	»	20.000	3
3.6 zaini professionali	»	150.000	3
3.7 zaini sportivi	»	50.000	3
3.8 sci da discesa - amatoriali	»	150.000	3
3.9 scarpe da ginnastica-palestra tela	»	55.000	3
3.10 marsupi	»	20.000	3
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*			
4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione)	L.	176.000	4
4.2 acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g (a confezione)	»	47.000	4
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	»	15.000	4
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno (a confezione)	»	15.000	4
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	»	47.000	4
4.6 prodotti alcoolici, dopobarba (a confezione)	»	18.000	4
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	»	10.000	4
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	»	11.000	4
4.9 latte e tonici (a pezzo)	»	20.000	4

Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
5) *Apparecchi fotografici e proiettori* (cadauno):			
5.1 macchine fotografiche professionali	L.	915.000	4
5.2 macchine fotografiche semiprofessionali	»	615.000	4
5.3 macchine fotografiche da dilettante	»	340.000	4
5.4 dia-proiettori	»	241.000	4
5.5 macchine fotografiche dilettante economiche	»	130.000	4
5.6 videocamera compact lux	»	1.500.000	4
5.7 videocamera compact standard	»	1.100.000	4
5.8 videoregistratori lux	»	800.000	4
5.9 flash	»	100.000	4
5.10 obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	»	410.000	4
5.11 obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	»	122.000	4
5.12 videoregistratore standard	»	635.000	4
6) *Apparecchi radio e televisori:*			
6.1 radio con M.F. standard (cadauna)	L.	72.000	4
6.2 radio con M.F. e registratore-riproduttore standard (cadauna)	»	240.000	4
6.3 caricatori CD - cassette (cadauno)	»	300.000	4
6.4 autoradio con registratore, riproduttore standard (cadauna)	»	240.000	4
6.5 televisori in bianco e nero (cadauno)	»	240.000	4
6.6 televisori a colori 15" (cadauno)	»	360.000	4
6.7 registratori (cadauno)	»	84.000	4
6.8 walkman e riproduttori (cadauno)	»	72.000	4
6.9 ricetrasmittenti standard (cadauna)	»	360.000	4
6.10 monitor (cadauno)	»	360.000	4
6.11 compo Hi-Fi (cadauno)	»	650.000	4
6.12 televisori colori + 15" (cadauno)	»	840.000	4
6.13 video lettori (cadauno)	»	300.000	4
6.14 autoradio con registratore-riproduttore medio (cadauna)	»	480.000	4
6.15 valkman + radio (cadauno)	»	144.000	4
6.16 cd - portatile (cadauno)	»	310.000	4
6.17 radio M.F. - Lux (cadauna)	»	300.000	4
6.18 radio M.F. con RG. o ripr. (cadauna)	»	480.000	4
6.19 autoradio con reg. ripr. - lux (cadauna)	»	720.000	4
6.20 ricetrasmittenti lux (cadauno)	»	720.000	4
6.21 TV tascabile LCD (cadauna)	»	200.000	4
6.22 telefoni portatili lux (cadauno)	»	360.000	4
6.23 registratori digitali (cadauno)	»	907.000	4
6.24 telefoni portatili standard (cadauno)	»	120.000	4
6.25 radio MF con reg. riprod. medio (cadauna)	»	120.000	4
7) *Pellicceria:*			
7.1 pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo	L.	32.500.000	20
7.2 idem confezione corto (cadauna)	»	25.000.000	20
7.3 pellicce confezione di lontra e lince, confezione lungo (cadauna)	»	8.500.000	20
7.4 idem confezione corto (cadauna)	»	5.600.000	20

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
7.5	pellicce confezionate di visone conf. lungo (cadauna)	L.	5.200.000	20
7.6	idem confezione corto (cadauna)	»	4.000.000	20
7.7	pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altre analoghe confezione lungo (cadauna)	»	3.300.000	15
7.8	idem confezione corto (cadauna)	»	2.500.000	15
7.9	pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo	»	1.000.000	15
7.10	idem confezione corto (cadauna)	»	800.000	15
7.11	cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	900.000	15
7.12	giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	650.000	15
7.13	giubbotti, giacche in pelle (cadauno)	»	300.000	10
7.14	pelli da pelliccia (al kg)	»	650.000	10
7.15	gonne in pelle (cadauna)	»	250.000	10
7.16	pellicce sintetiche - conf. lungo	»	500.000	10
7.17	pellicce sintetiche - conf. corto	»	300.000	10
8)	*Pelletteria:*			
8.1	valigie e borsoni in tessuto (cadauno)	L.	134.000	8
8.2	valigie e borsoni in pelle	»	170.000	8
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	»	618.000	8
8.4	borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	»	298.000	8
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna)	»	196.000	8
8.6	borse in pelli non pregiate (cadauna)	»	100.000	8
8.7	borse in tessuto (cadauna)	»	90.000	8
8.8	borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	»	170.000	8
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	»	93.000	8
8.10	cinture in pelle o tessuto (cadauna)	»	50.000	8
8.11	guanti in pelle (al paio)	»	54.000	8
8.12	guanti in altre fibre (al paio)	»	24.000	8
8.13	cappelli in pelle al (cadauno)	»	31.000	8
8.14	calzature in pelle o cuoio (al paio)	»	84.000	8
8.15	valigie e borsoni in altri materiali (cadauno)	»	157.000	8
8.16	calzature in tessuto (al paio)	»	62.000	8
8.17	beauticase - valigette 24h (cadauna)	»	82.000	8
9)	*Tessuti* (a metro lineare):			
9.1	tessuto in lana	L.	24.000	5
9.2	tessuto in cotone	»	12.000	5
9.3	tessuto in lino	»	24.000	5
9.4	tessuto in seta	»	30.000	5
9.5	tessuto sintetico	»	18.000	5
10)	*Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1	impermeabile per uomo (a capo)	L.	348.000	3
10.2	completo invernale per uomo (a capo)	»	339.000	3
10.3	completo estivo per uomo (a capo)	»	294.000	3

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10.4	cappotto e mantella per uomo (a capo)	L.	317.000	3
10.5	cappotto e mantella per donna (a capo)	»	337.000	3
10.6	soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	»	348.000	3
10.7	abito completo per ragazzi (a capo)	»	175.000	3
10.8	cappotto invernale per ragazzi (a capo)	»	175.000	3
10.9	gonna di lana (a capo)	»	100.000	3
10.10	gonna di cotone (a capo)	»	71.000	3
10.11	pantaloni al paio	»	80.000	3
10.12	camicie uomo (a capo)	»	49.000	3
10.13	camicette donna (a capo)	»	38.000	3
10.14	camicie ragazzo (a capo)	»	30.000	3
10.15	camicette seta donna (a capo)	»	175.000	3
10.16	giacche a vento unisex (a capo)	»	175.000	3
10.17	completo lana donna (a capo)	»	202.000	3
10.18	giacca e giubotto in cotone (a capo)	»	180.000	3
10.19	giacca e giubotto in lana (a capo)	»	240.000	3
10.20	cravatte, sciarpe (a capo)	»	43.000	3
10.21	tute da sci (a capo)	»	250.000	3
10.22	abito cotone donna (a capo)	»	150.000	3
10.23	bluse cotone (a capo)	»	92.000	3
10.24	giacca e giubotto in altre fibre (a capo)	»	130.000	3
10.25	tute sportive (a capo)	»	120.000	3
11)	*Maglierie e filati:*			
11.1	maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo)	L.	36.000	3
11.2	maglia di lana per uomo e donna (a capo)	»	60.000	3
11.3	maglia di lana per ragazzi (a capo)	»	24.000	3
11.4	maglia in cotone per ragazzi (a capo)	»	18.500	3
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo)	»	240.000	3
11.6	filati di lana (al kg)	»	49.500	3
11.7	berretti lana (a capo)	»	23.500	3
11.8	pantofole lana (al paio)	»	21.000	3
11.9	cappelli cotone (a capo)	»	22.700	3
11.10	cappelli lana (a capo)	»	30.000	3
11.11	fasce paraorecchi (a capo)	»	15.000	3
12)	*Biancheria (a capo):*			
12.1	pigiami e camicie da notte	L.	55.000	3
12.2	magliette e canottiere	»	22.000	3
12.3	slip	»	12.000	3
12.4	reggiseni	»	18.000	3
12.5	calze lana (al paio)	»	14.000	3
12.6	calzini uomo (al paio)	»	9.000	3
12.7	collant	»	6.000	3
12.8	plaid-coperte lana	»	120.000	3
12.9	vestaglie	»	72.000	3
12.10	piumoni	»	432.000	3
12.11	lenzuola	»	54.000	3
12.12	tovaglie	»	75.000	3
12.13	copripiumoni	»	82.000	3
12.14	asciugamani	»	11.000	3
12.15	federe	»	15.000	3

94A8200

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'I.R.C.C.S. Ospedale maggiore di Milano al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano in data 28 aprile 1993 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 26 gennaio 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie a disposizione della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali dell'Università degli studi di Milano presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vegeto prof. Antonio, direttore della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo ed organi artificiali dell'Università degli studi di Milano;

Berardinelli prof.ssa Luisa, professore associato della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo ed organi artificiali dell'Università degli studi di Milano;

Beretta dott. Claudio, aiuto ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano;

Pozzoli dott. Egidio, aiuto ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano;

Canal dott. Renato, assistente ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano;

Raiteri dott. Mauro, assistente ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano;

Pasciucco dott. Antonio, assistente ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano;

Costantino dott. Biagio, assistente ospedaliero di ruolo dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'I.R.C.C.S. ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8203

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 14 aprile 1993 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso gli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 7 marzo 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli «Ospedali riuniti» di Bergamo sono autorizzati al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie del dipartimento ostetrico-pediatrico degli «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, primario ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Verdelli dott. Giovanni, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Minelli dott. Luciano, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Camozzi dott. Luca, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Cheli dott. Maurizio, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8205

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Viste le istanze presentate dal presidente dell'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia in data 28 maggio 1990 e 6 novembre 1990 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 17 gennaio 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia è autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le nuove strutture del Padiglione Reparti Speciali dell'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Viganò prof. Mario, direttore della cattedra di cardiochirurgia Università degli studi di Pavia;

Volpato prof. Gino, professore associato di chirurgia toracica Università degli studi di Pavia;

Martinelli dott. Luigi, aiuto cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, aiuto cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Gaeta dott. Roberto, aiuto cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Goggi dott. Claudio, aiuto cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Spreafico dott. Patrizio, aiuto incaricato cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Ragni dott. Temistocle, assistente cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Graffigna dott. Angelo, assistente cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Grande dott. Antonino, assistente cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Pagani dott. Francesco, assistente cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Rinaldi dott. Mauro, assistente cardiochirurgo del Policlinico San Matteo di Pavia;

Pagnin dott. Andrea, aiuto anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia;

Chiaudani dott.ssa Gabriella, aiuto anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia;

Locatelli dott. Alessandro, assistente anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia;

Maurelli dott. Marco, assistente anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia;

Ceriana dott. Pietro, assistente anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia;

Bianchi dott.ssa Tiziana, assistente anestesista del Policlinico San Matteo di Pavia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e cuore-polmone.

Art. 6.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8204

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 dicembre 1994.

Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi;

Visto il punto 3.2, lettera *c)*, della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95»;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, che modifica l'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerata l'importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi città ed aree metropolitane, sottolineata anche nei documenti di programmazione, e considerata altresì la natura complessa di tali programmi che prevedono una molteplicità di tipologie di intervento e, per conseguenza, una pluralità di canali di finanziamento, sia pubblici che privati;

Considerata la rilevanza e la specificità degli interventi di riqualificazione del contesto urbano, con particolare riguardo a quelli localizzati nelle città e nelle aree metropolitane per le quali siano stati attivati altri canali finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana.

Art. 2.

Possono richiedere i finanziamenti di cui al precedente art. 1 i soggetti individuati dall'art. 3 del bando allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del CER
RADICE

ALLEGATO

Art. 1.
Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie a valere sul fondo di lire 288 miliardi, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come integrato dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana con il concorso obbligatorio di risorse private.

2. All'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana possono altresì partecipare soggetti pubblici che con proprie risorse, provenienti da autofinanziamento, realizzano parte degli interventi previsti dal programma medesimo.

Art. 2.
Obiettivi del programma

1. I programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:

a) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

c) interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.

Art. 3.
Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 1:

a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i comuni con essi confinanti ovvero ricadenti in aree metropolitane da definirsi ai sensi della legge n. 142/1990;

b) i comuni capoluogo di provincia;

c) gli altri comuni qualora la proposta di programma riguardi, per una percentuale significativa, aree industriali dismesse;

d) i comuni ricadenti in ambiti urbani sovracomunali interessati da rilevanti fenomeni di trasformazione economica e a tal fine specificatamente definiti dalle competenti regioni con propri atti deliberativi ai fini dell'allocazione delle risorse a valere sui fondi per la programmazione di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95.

2. Per i comuni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, la richiesta dei finanziamenti è effettuata per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità, adeguatamente motivata.

3. Le amministrazioni comunali formulano proposte di programmi di intervento, da sottoporre all'approvazione del Segretariato generale del CER secondo le procedure, i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

4. Le richieste di finanziamento devono ricomprendere gli atti d'obbligo o gli schemi di convenzione sottoscritti dai soggetti privati che partecipano con proprie risorse al programma medesimo, le adesioni delle regioni nel caso della concessione di ulteriori finanziamenti a valere sui fondi per il quadriennio 1992-95 nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che partecipano alla realizzazione del programma con proprie risorse ovvero in quanto titolari di beni, di diritti o di competenze.

Art. 4.
Ambiti di intervento

1. Il comune delimita l'ambito territoriale oggetto del programma in ragione:

a) dell'ampiezza e della consistenza del degrado edilizio (fatiscenza degli edifici), urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi pubblici), ambientale (fatiscenza degli spazi pubblici, dell'arredo urbano, delle aree verdi), economico (impianti produttivi dismessi, carenza di attività produttive, artigianali, commerciali, di servizio, gravi problemi occupazionali), sociale (emarginazione delle periferie);

b) del raggio di influenza delle urbanizzazioni primarie e secondarie oggetto del programma;

c) del ruolo strategico del programma rispetto al contesto urbano e metropolitano.

2. L'ambito di intervento, in relazione alla finalità della legge, ricade all'interno di zone in tutto o in parte già edificate. Non può peraltro escludersi la possibilità che il programma di riqualificazione richieda interventi esterni a tali zone. In tal caso deve già esistere una connessione funzionale che giustifichi l'unitarietà della proposta ovvero tale connessione, nella sua interezza, è oggetto del programma stesso.

Art. 5.
Interventi previsti

1. I singoli interventi sono inclusi nei programmi in quanto rivolti alla riqualificazione degli ambiti di intervento nel loro complesso. I programmi hanno, pertanto, carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e di interventi privati realizzati in regime di convenzione.

2. Gli interventi costituenti il programma sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) acquisizione di immobili da destinare ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, ecc.;

b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;

d) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

e) opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e non residenziali;

f) realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;

g) ristrutturazione urbanistica.

3. Ai fini di quanto contenuto nel presente bando, gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono da considerare pubblici, gli altri interventi possono essere pubblici o privati a seconda del regime di proprietà attribuito all'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 6.

Procedure di programmazione comunale

1. Il comune specifica, qualificandoli e, ove possibile quantificandoli, obiettivi e contenuti del programma.

2. Il comune definisce, per ciascun ambito, delimitato ai sensi dell'art. 4, gli interventi di cui all'art. 5 da ammettere al finanziamento pubblico, quantificandone, su base parametrica, i costi di realizzazione.

3. Con procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.), il comune promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte che pervengono dai soggetti interessati alla realizzazione del programma stesso in relazione al perseguimento degli obiettivi e sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 15.

Art. 7.

Contenuti degli atti d'obbligo e degli schemi delle convenzioni per l'attuazione del programma

1. Gli atti d'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, contengono l'impegno da parte dei proprietari di immobili, o loro mandatari, oggetto di proposte che richiedono una variante allo strumento urbanistico, a realizzare con proprie risorse una quota di interventi pubblici unitamente a quelli privati attuabili a seguito dell'eventuale approvazione della variante stessa. Contengono, altresì, l'impegno a sottoscrivere la eventuale polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 2, lettera *e)*.

2. Gli schemi di convenzione con il comune sottoscritti dai soggetti privati, selezionati con le procedure di cui all'art. 6, comma 3, devono regolamentare l'assunzione delle reciproche obbligazioni relative all'attuazione del programma.

3. Tali schemi di convenzione, tra l'altro, contengono:

a) i tempi di attuazione dei singoli interventi ed il tempo di realizzazione del complessivo programma;

b) l'impegno del comune a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi pubblici;

dare attuazione agli interventi pubblici conformemente ai tempi di cui alla lettera *a)*;

rilasciare le concessioni edilizie relative agli interventi privati nei tempi utili per permettere l'avvio degli stessi nel rispetto dei tempi di cui alla lettera *a)*, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi;

c) l'impegno dei soggetti privati a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi privati, nonché di quelli pubblici assistiti da finanziamento privato;

provvedere alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e delle altre opere pubbliche a integrale finanziamento privato;

provvedere al finanziamento parziale o integrale di opere pubbliche nel caso in cui la convenzione sia alternativa agli atti d'obbligo;

dare attuazione agli interventi privati conformemente ai tempi di cui alla lettera *a)*;

fornire idonee garanzie finanziarie, in ordine all'attuazione del programma, e fideiussore circa il rispetto della convenzione medesima;

d) l'eventuale impegno dei soggetti privati e del comune a sottoscrivere e a far sottoscrivere, da parte del soggetto affidatario di interventi pubblici, le polizze assicurative di cui all'art. 17, comma 2, lettera *e)*. Allo schema di convenzione è altresì allegata bozza delle suddette polizze che esplicita l'importo dei massimali, il tipo di rischio e le opere che si intendono assicurare.

Art. 8.

Realizzazione degli interventi pubblici

1. La realizzazione degli interventi pubblici può essere effettuata mediante:

a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art 1;

b) fondi derivanti dalla corresponsione degli oneri concessori, ovvero realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977;

c) fondi regionali di cui alla programmazione 1992-95;

d) altri finanziamenti pubblici a valere sui fondi comunali, regionali, statali, comunitari destinabili al programma;

e) fondi comunali provenienti da alienazioni o da concessioni di diritti reali;

f) indebitamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo speciale per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

g) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici in aggiunta a quanto previsto alla lettera *b)*, valutati secondo le modalità ed i parametri di cui all'art. 15;

h) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici che prevedano un corrispettivo di gestione da regolare mediante apposita convenzione;

i) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a valere su ulteriori fondi pubblici.

Art. 9.

Finanziamento degli interventi privati

1. Il finanziamento degli interventi privati può essere effettuato, oltre che con risorse private, anche con il contributo pubblico, a valere sui fondi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità:

a) contributo in conto capitale attribuito ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione, affidatarie del mandato dei proprietari di immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni degli immobili privati medesimi. Detto contributo viene concesso a prescindere dai requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei soggetti proprietari degli immobili;

b) contributo in conto capitale attribuito a proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione proprietari e di immobili residenziali, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di recupero di immobili privati in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 457/1978. Il comune deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei singoli proprietari di immobili o dei soci delle cooperative tra proprietari di immobili, facendone esplicito riferimento nella proposta di programma di riqualificazione.

2. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, il finanziamento degli interventi può essere effettuato a valere sui fondi regionali per il programma quadriennale 1992-95, in attuazione degli artt. 6, 12 e 16 della legge n. 179/1992 e dell'art. 9 della legge n. 493/1993.

Art. 10.

Affidamento degli interventi pubblici

1. L'affidamento degli interventi pubblici è effettuato mediante:

a) appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere con contributo pubblico a totale copertura del costo dell'intervento ovvero con contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'intervento;

b) concessione di committenza, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela della scelta del contraente e degli obblighi di esecuzione, qualora il comune, per meglio assicurare unità di gestione al programma, intenda affidare ai proponenti l'insieme degli interventi pubblici in esso previsti. Laddove l'ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici sia contenuto al di sotto della soglia comunitaria la selezione avviene attraverso licitazione privata; qualora detto ammontare sia superiore a quello di soglia comunitaria si applicano dei criteri di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 406/1991, anche ampliandone i parametri di riferimento. Il comune deve identificare gli ambiti di intervento, gli interventi pubblici necessari alla riqualificazione urbana, quantificandone l'impegno finanziario, gli interventi privati ammessi e gli obblighi conseguenti;

c) concessione di lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere che prevedano un corrispettivo di gestione;

d) convenzione, nel caso di opere con il finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate esclusivamente con risorse private;

e) convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/1977, limitatamente ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

Art. 11.

Requisiti dei proponenti privati

1. Gli interventi privati previsti nel programma sono attuati da:

a) proprietari di immobili singoli o associati;

b) soggetti non proprietari degli immobili, cui i proprietari degli immobili stessi abbiano conferito mandato all'esecuzione delle opere;

c) qualsivoglia soggetto privato che abbia titolo ad acquisire in proprietà o in concessione parti del patrimonio pubblico.

Art. 12.

Procedure di formazione e approvazione del programma

1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, è determinata la seguente procedura:

a) i comuni entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, provvedono a quanto previsto dall'art. 6 e trasmettono al Segretariato generale del CER le proposte di programma. Sono prese in considerazione proposte pervenute anche dopo il termine predetto, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue;

b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, seleziona le proposte secondo quanto indicato all'art. 17. Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il Segretariato medesimo individua le proposte ammesse al finanziamento, invitando i comuni entro i successivi 30 giorni, alla stipula di un protocollo di intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo di intesa partecipa la regione competente;

c) nei successivi 6 mesi i comuni trasmettono la progettazione e la documentazione definitiva, relativa agli interventi dell'intero programma, al Segretariato generale del CER ai fini della conclusione dell'accordo di programma, previsto dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493. Qualora le proposte medesime siano in variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme regionali in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al punto *d)*, comporta l'automatica inefficacia della variante stessa. In tal caso, l'accordo di programma è adottato con decreto del presidente della regione; l'adesione del sindaco è ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla conclusione dell'accordo stesso, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 27 della legge n. 142/1990;

d) entro il terminine previsto per l'inizio dei lavori, fissato nei successivi 10 mesi dal termine di cui alla lettera *c)*, il comune sottoscrive con il Segretariato generale del CER la convenzione intesa, tra l'altro, a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti; il Segretariato medesimo emette il provvedimento di concessione del finanziamento.

Art. 13.

Elaborati da trasmettere

1. La documentazione da allegare alle proposte di programma comprende:

a) descrizione dell'ambito d'intervento e degli interventi proposti;

b) rappresentazione del programma in termini economici sintetici;

c) piano finanziario per l'attuazione del programma stesso.

2. Ai fini dell'esame da parte degli uffici del Segretariato, la proposta di programma è accompagnata dagli atti unilaterali d'obbligo e dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, nonché dal programma dettagliato dei tempi di attuazione.

Art. 14.

Descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti

1. La descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti comprende almeno:

a) le destinazioni d'uso in atto e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

b) la stima dello stato di conservazione degli immobili pubblici e privati e della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) eventuali aree investite da dismissione industriale;

d) gli interventi previsti distinti in pubblici e privati secondo le tipologie di cui all'art. 5;

e) le modifiche da introdurre agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme tecniche di attuazione, relativamente agli interventi indicati alla lettera *d)*;

f) gli interventi di edilizia residenziale in regime di sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Art. 15.

Rappresentazione del programma in termini economici sintetici

1. Consiste in una relazione che contenga la comparazione delle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed il soggetto privato a seguito della attuazione del programma, considerando:

a) l'entità del finanziamento, mediante risorse private, di interventi pubblici valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto pubblico);

b) valore degli immobili realizzati in variante degli strumenti urbanistici vigenti al netto dei costi di realizzazione, valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto privato);

c) il valore degli immobili o porzioni di immobili oggetto di cessione o concessione a favore del soggetto privato valutati a prezzo di mercato (convenienza per il soggetto privato).

2. Sulla base dei precedenti criteri ed esplicitando i costi e valori parametrici e gli indicatori utilizzati, nonché sulla base dei risultati e degli effetti prodotti dalla nuova configurazione urbana proposta, i comuni nella relazione provvedono alla misurazione ed al raffronto degli utili che ciascun soggetto rispettivamente consegue con la realizzazione dell'intervento.

Art. 16.

Piano finanziario

1. Il piano finanziario consiste in una relazione finalizzata a dimostrare la copertura finanziaria di tutti gli interventi pubblici oggetto del programma medesimo distinti sulla base delle categorie individuate all'art. 8. A tal fine la relazione contiene:

a) i costi previsti per l'acquisizione delle aree e degli immobili;

b) i costi di realizzazione (comprensivi dei costi di progettazione e delle spese tecniche e generali) degli interventi pubblici, formulati su base parametrica;

c) l'ammontare dei finanziamenti disponibili e di quelli richiesti a valere sui fondi di cui all'art. 1 per gli interventi pubblici;

d) l'ammontare dei contributi richiesti per gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 17.

Selezione delle proposte di programma

1. Le proposte di programma, pervenute al Segretariato generale del CER, sono esaminate per l'accertamento della conformità agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nella presente direttiva.

2. Le proposte medesime, per le quali sia stata accertata la conformità, sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione territoriale;

b) incidenza delle volumetrie oggetto di recupero rispetto a quelle di nuova edificazione;

c) incidenza dell'edilizia residenziale convenzionata con il comune per prezzi di vendita o canoni e durata della locazione rispetto al totale dell'edilizia residenziale libera;

d) compresenza ed entità dei finanziamenti regionali di E.R.P. e di altri finanziamenti pubblici, oltre il fondo di cui all'art. 1;

e) impegno a sottoscrivere, ai fini di garantire una qualità aggiuntiva, polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione riferiti all'intero programma o a porzioni di esso;

f) rilevanza e specificità degli interventi, adeguatamente rappresentata e motivata;

g) capacità delle proposte di conseguire gli obbiettivi di cui ai programmi nazionali e regionali nel campo della riqualificazione urbana.

3. In caso di progetti classificatisi a pari merito rispetto ai criteri precedentemente elencati, costituisce ulteriore criterio di selezione l'entità del finanziamento del soggetto privato o la realizzazione di opere pubbliche in eccedenza agli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

94A8181

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1994.

Determinazione, per l'anno 1995, delle retribuzioni convenzionali per la contribuzione dovuta alle assicurazioni obbligatorie in favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1994;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1995, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1995 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro del tesoro
DINI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.523.000	3.929.000	3.179.000	2.762.000	2.348.000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4.523.000	3.929.000	3.179.000	2.762.000	2.348.000
Credito.	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	4.358.000	4.150.000	4.012.000	3.875.000	3.321.000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3.832.000	3.487.000	3.246.000	2.980.000	2.728.000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	Altro personale (6° livello)
	2.994.000	2.810.000 2.633.000	2.497.000	2.413.000	1.800.000

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati	
	2.042.000	1.882.000	1.740.000	1.659.000	1.892.000	1.814.000	
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello contrattuale)	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)		
	4.173.000	3.813.000	3.576.000	2.979.000	2.862.000		
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	5.175.000	4.358.000	3.889.000	3.696.000	3.035.000	2.797.000	2.665.000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2.948.000	2.648.000	2.408.000	2.177.000	2.347.000	2.060.000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale			
	2.797.000	2.112.000	2.508.000	2.085.000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	2.782.000	2.382.000	2.197.000				

SETTORI	QUADRI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I II III	Fino a 4.842.000 da 4.842.001 » 5.534.000 » 5.534.001 in poi	4.842.000 5.534.000 6.341.000
Autotrasporto e spedizione merci	I II III	Fino a 4.842.000 da 4.842.001 » 5.534.000 » 5.534.001 in poi	4.842.000 5.534.000 6.341.000
Credito	I II	Fino a 4.497.000 da 4.497.001 in poi	4.497.000 4.842.000
Agricoltura	unica		2.168.000
Assicurazioni	I II III	Fino a 4.012.000 da 4.012.001 » 4.427.000 » 4.427.001 in poi	4.012.000 4.427.000 4.842.000
Commercio	I II III	Fino a 2.912.000 da 2.912.001 » 3.681.000 » 3.681.001 in poi	2.912.000 3.681.000 4.418.000
Trasporto aereo	I II III	Fino a 5.005.000 da 5.005.001 » 5.721.000 » 5.721.001 in poi	5.005.000 5.721.000 6.555.000

SETTORE	DIRIGENTI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Industria	I II III IV V	Fino a 7.202.000 da 7.202.001 » 9.445.000 » 9.445.001 » 12.277.000 » 12.277.001 » 15.346.000 » 15.346.001 in poi	7.202.000 9.445.000 12.277.000 15.346.000 18.299.000
Autotrasporto e spedizione merci	I II III IV V	Fino a 7.202.000 da 7.202.001 » 9.445.000 » 9.445.001 » 12.277.000 » 12.277.001 » 15.346.000 » 15.346.001 in poi	7.202.000 9.445.000 12.277.000 15.346.000 18.299.000
Credito	I II III IV V	Fino a 7.084.000 da 7.084.001 » 9.490.000 » 9.490.001 » 11.332.000 » 11.332.001 » 13.033.000 » 13.033.001 in poi	7.084.000 9.490.000 11.332.000 13.033.000 15.299.000
Agricoltura	unica		3.754.000
Assicurazioni	I II III IV V	Fino a 7.084.000 da 7.084.001 » 9.490.000 » 9.490.001 » 11.332.000 » 11.332.001 » 13.033.000 » 13.033.001 in poi	7.084.000 9.490.000 11.332.000 13.033.000 15.299.000
Commercio	I II III IV	Fino a 6.733.000 da 6.733.001 » 8.702.000 » 8.702.001 » 10.636.000 » 10.636.001 in poi	6.733.000 8.702.000 10.636.000 12.571.000
Trasporto aereo	I II III IV V	Fino a 7.445.000 da 7.445.001 » 9.764.000 » 9.764.001 » 12.693.000 » 12.693.001 » 15.866.000 » 15.866.001 in poi	7.445.000 9.764.000 12.693.000 15.866.000 18.917.000

SETTORE	GIORNALISTI		
	Fascia	Retribuzione nazionale	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	I II III IV V	Fino a 3.917.000 da 3.917.001 » 6.385.000 » 6.385.001 » 7.545.000 » 7.545.001 » 8.850.000 » 8.850.001 in poi	3.917.000 6.385.000 7.545.000 8.850.000 10.380.000

94A8176

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1994.

Determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma delle telecomunicazioni»;

Visto il provvedimento CIP n. 20/1992 che ha approvato il «Piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni» di cui all'art. 2 della predetta legge;

Vista la deliberazione CIPE del 2 aprile 1993, recante «Criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni»;

Visto il piano di riassetto del settore delle telecomunicazioni, approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRI il 30 giugno 1993;

Vista la lettera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1993 concernente l'accertamento di congruità del predetto piano di riassetto alle condizioni espresse dalla citata deliberazione CIPE del 2 aprile 1993;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 novembre 1994, si è pronunciato in senso favorevole sugli schemi di convenzione per il rilascio delle concessioni relative al servizio di telefonia radiomobile GSM alle società Omnitel-Pronto Italia S.p.a. e Telecom S.p.a;

Visto l'atto di indirizzo adottato contestualmente dal Consiglio dei Ministri;

Rilevato che la convenzione con Omnitel-Pronto Italia è stata già sottoscritta ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in corso di registrazione;

Tenuto conto che a seguito dell'intervenuta fusione la società concessionaria incorporante SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. (denominata con formula abbreviata Telecom Italia S.p.a.) ha assunto tutti i diritti e tutti gli obblighi, le attività e le passività delle concessionarie incorporate Italcable S.p.a., Iritel S.p.a., Telespazio S.p.a. e Sirm e che occorre prevedere, anche in vista del processo di privatizzazione del settore, una apposita convenzione che riordini tutte le concessioni in essere.

Considerato che:

a) il riassetto delle aziende a partecipazione pubblica del settore delle telecomunicazioni, nell'ottica del processo di privatizzazione, deve esser finalizzato alla valorizzazione delle stesse, anche attraverso un adeguamento delle condizioni economiche attinenti le concessioni dei servizi di telecomunicazioni con quelle in vigore nei Paesi della U.E., in vista della liberalizzazione dei servizi prevista dal 1° gennaio 1998;

b) la predetta armonizzazione delle condizioni economiche di concessione deve contribuire all'azione di riduzione delle tariffe applicate al traffico a lunga distanza ed ai collegamenti diretti nell'ambito del processo di riequilibrio tariffario di cui al citato «Piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione», e ciò al fine di migliorare le condizioni di competitività del sistema produttivo nazionale;

c) gli orientamenti emergenti in seno alla U.E., che hanno reso opportuno aprire il mercato del servizio radiomobile su sistema GSM ad un secondo operatore, sono destinati ad interessare anche le espressioni tecnologiche più evolute del servizio radiomobile, quali il DCS 1800 (Digital Communication System), PCN (Personal Communication Network) e simili;

d) la citata evoluzione dei servizi radiomobili e la dimensione del mercato competitivo a livello internazionale rendono necessario assicurare un quadro di certezza a tutti i concessionari nazionali dei servizi radiomobili, fermo restando che i tempi e le relative modalità di espletamento saranno soggetti a specifiche regolamentazioni da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) nel suddetto quadro è necessario esplicitare che i servizi radiomobili in tecnica numerica e le citate evoluzioni tecnologiche saranno esercitati da Telecom Italia in regime di non esclusiva;

f) lo sviluppo dei servizi radiomobili conseguente all'apertura dei mercati necessita di un'ampia flessibilità delle relative modalità di offerta per poter operare con piena competitività;

g) detta flessibilità deve essere realizzata in modo da garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi, al fine di impedire comportamenti distorsivi della concorrenza ed assicurare il massimo beneficio per l'utenza;

D'intesa con il Comitato dei Ministri di cui al sopra richiamato atto di indirizzo del Consiglio dei Ministri;

Invita

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

1) ad assumere le necessarie iniziative legislative per fissare la misura del canone di concessione dovuto da Telecom Italia per i servizi da rete fissa gestiti in regime di esclusiva nelle seguenti percentuali:

3% degli introiti lordi conseguiti nel 1996. Tale canone dovrà esser versato nel corso del 1997;

2,5% degli introiti lordi conseguiti nel 1997. Tale canone dovrà essere versato nel corso del 1998;

0,5% degli introiti lordi conseguiti nel 1998 e negli anni successivi. Tale canone dovrà esser versato nel corso del 1999 e degli esercizi successivi;

2) a provvedere entro il 30 aprile 1995 a stipulare la convenzione di riordino delle concessioni — ed annesse convenzioni — di cui in premessa;

3) a prevedere che a far data da 18 mesi dall'inizio del servizio radiomobile GSM da parte del secondo gestore, che dovrà avvenire entro i termini previsti dall'art. 5 della convenzione tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed il secondo gestore, il sistema analogico TACS venga liberalizzato, e pertanto il corrispettivo da tale servizio venga fissato secondo la procedura prevista dalla convenzione per l'espletamento del servizio radiomobile GSM;

4) ad emanare — di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio — in coincidenza con l'avvio operativo del GSM da parte del secondo gestore un apposito decreto per rideterminare le condizioni di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS fino alla liberalizzazione di cui al punto precedente, tenendo presente che nel frattempo il servizio TACS rimane affidato a Telecom in regime di esclusiva e che va di conseguenza mantenuto il regime tariffario, rendendolo peraltro sufficientemente flessibile, in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi del mercato della telefonia radiomobile.

Nell'intento di non ledere il principo della *«par condicio»* tra i due gestori GSM, è necessario prevedere le seguenti limitazioni a carico di Telecom Italia:

a) dovranno trovare piena applicazione i principi e criteri di separazione contabile tra i diversi servizi sia da rete fissa che mobile, già previsti negli schemi di convenzione, in modo da impedire sussidi incrociati fra le varie gestioni, tali da distorcere la concorrenza tra i due operatori GSM;

b) il vantaggio acquisito da Telecom Italia, con circa due milioni di utenze TACS non dovrà essere utilizzato per iniziative di marketing a favore dell'offerta commerciale per il GSM;

5) a prevedere che qualora, in attuazione degli atti concernenti il riassetto del settore delle telecomunicazioni, si darà corso alla enucleazione delle telecomunicazioni mobili da Telecom Italia, attraverso la scissione di quest'ultima e la conseguente costituzione di un'apposita società, i rapporti connessi alla concessione ed annessa convenzione per i servizi radiomobili saranno trasferiti a tale specifica società, previa autorizzazione del Ministro delle poste e telecomunicazioni;

6) ad assumere — di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — le necessarie iniziative per una ridefinizione delle tariffe per i servizi di telecomunicazione gestiti da Telecom Italia in regime di esclusiva, secondo quanto stabilito dal citato «Piano di ristrutturazione delle tariffe» approvato con il provvedimento CIP n. 20/1992 nella prospettiva della liberalizzazione dei servizi, prevista a livello europeo dal 1° gennaio 1998.

Nel quadro di tale ridefinizione delle tariffe verrà data particolare priorità alla riduzione delle tariffe intercontinentali sulle direttrici più esposte alla concorrenza nonché alle tariffe relative ai collegamenti diretti nazionali.

I provvedimenti tariffari dovranno essere definiti in ottemperanza alle direttive governative in materia di prezzi e tariffe e, per il 1995, ai fini della determinazione delle tariffe telefoniche non dovrà tenersi conto della ricaduta dell'indice ISTAT derivante dall'aumento dell'aliquota IVA già disposto dall'art. 4, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Roma, 16 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A8208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1994.

Modificazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994. (Deliberazione n. 8938).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 23, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n 1;

Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, avente ad oggetto l'indice MIB30 denominato FIB30;

Vista la delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari;

Vista la delibera n. 8679 del 22 novembre 1994 con la quale è stata fissata la data di avvio delle negoziazioni del contratto FIB30;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 28 del regolamento citato in premessa al fine di prevedere una più dettagliata disciplina delle modalità di cancellazione dei contratti conclusi sul sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o indici su tali valori mobiliari;

Delibera:

1. Il comma 5 dell'art. 28 del regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

«*5.* Nel caso siano stati conclusi contratti a seguito dell'immissione di una proposta errata da parte di un operatore nel sistema telematico di contrattazione, l'operatore medesimo può richiedere alla Consob, entro il termine di trenta minuti dalla chiusura delle contrattazioni, la cancellazione dei contratti medesimi motivandone le ragioni e specificandone gli estremi. La Consob, ove sia effettivamente presumibile che la proposta sia stata immessa a seguito di errore materiale, contattate le controparti e a condizione che dette controparti manifestino il proprio accordo, comunica alla Cassa gli estremi dei contratti affinché questa provveda alla cancellazione.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 del regolamento citato in premessa sono aggiunti i seguenti commi:

«*6.* Nel caso di cui al comma 5, qualora non risulti concordanza tra le dichiarazioni dell'operatore che ha immesso la proposta errata e quelle delle relative controparti, l'organo di controllo di cui al comma 1 può rendere nota agli operatori coinvolti l'identità delle controparti affinché siano concordati gli estremi dei contratti da cancellare.

7. L'organo di controllo di cui al comma 1 può comunque disporre la cancellazione di contratti su richiesta di un operatore, anche qualora non vi sia il consenso delle controparti, quando i contratti conclusi derivino dall'immissione di una proposta manifestamente errata e a condizione che la richiesta di cancellazione pervenga entro i quindici minuti successivi alla immissione della proposta.

8. Ai fini di cui al comma 7, i contratti che possono essere cancellati sono quelli:

a) che derivano dall'immissione di una proposta le cui condizioni sono con ogni evidenza il risultato di un errore materiale;

b) il cui prezzo si discosti dal prezzo dell'ultimo contratto concluso prima dell'immissione della proposta errata, ovvero in assenza di contrattazioni dal prezzo di chiusura del giorno precedente, di una percentuale superiore a quelle stabilite per ciascuna scadenza dalla Consob con proprio provvedimento, tenuto conto del relativo grado di liquidità.

9. La Consob può altresì disporre, sentito il consiglio di borsa, la cancellazione dei contratti conclusi nei casi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975.».

La presente delibera sarà inviata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 dicembre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A8253

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in informatica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 gennaio e 25 febbraio 1994, del senato accademico del 23 aprile 1994 e del consiglio di amministrazione dell'8 giugno 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz., univ. - Uff. II) del 14 ottobre 1994, prot. n. 2519 e l'allegato parere favorevole al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 14 settembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo VIII - Capo VIII, la denominazione del corso di laurea in «Scienze dell'informazione» muta in corso di laurea in «Informatica».

L'art. 82 (ex 86) viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CAPO VIII

LAUREA IN INFORMATICA

Art. 82. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze. approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attenendosi alle direttive indicate nei commi che seguono.

4. In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio del corso di laurea.

5. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica. I titoli degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri progressivi che evidenzino il livello e/o il contenuto del relativo corso. Gli insegnamenti il cui titolo è corredato di un numero sono propedeutici a quelli di eguale titolo corredati di numero successivo e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri.

6. Per l'ammissione all 'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti caretterizzanti specifici orientamenti per complessive quarantaquattro unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 8.

7. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

8. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 8 unità;

area della matematica (tabella *B*): 6 unità;

sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal Consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un'unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

9. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area dell'informatica (tabella *A*): 6 unità;

area della matematica (tabella *B*): 4 unità;

area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «Fisica generale».

10. I restanti corsi di insegnamento per complessive dodici unità didattiche somo impartiti nel triennio di applicazione e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

11. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma ad otto unità didattiche.

12. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione dell'informazione, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale.

13. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste quarantaquattro unità didattiche. Gli insegnamenti complementari, indicati annualmente dalle strutture didattiche, possono comprendere insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati; essi possono essere scelti anche tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

14. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

15. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

16. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

17. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

18. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con gli insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta.

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta.

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore.

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica.

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;

sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:
automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:
analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Norme transitorie.

La «laurea in scienze dell'informazione» è conferita agli studenti che abbiano completato il relativo corso di studi secondo le seguenti norme transitorie.

Gli insegnamenti relativi al precedente corso di laurea in scienze dell'informazione, specificati nell'art. 86 dello statuto (decreto rettorale 23 luglio 1990) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1990, n. 225, sono progressivamente aboliti come segue:

1) nel primo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del primo anno di corso di laurea in scienze dell'informazione;

2) nel secondo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del secondo anno del corso di laurea in scienze dell'informazione;

3) nei due anni successivi sono aboliti gli insegnamenti del secondo biennio di scienze dell'informazione, consentendo il completamento degli studi agli iscritti al suddetto corso di laurea anche attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche;

4) gli studenti di scienze dell'informazione che non avessero completato il corso di studi entro la durata legale potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento in scienze dell'informazione, e conseguire la relativa laurea, attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato dalle strutture didattiche. Essi potranno anche chiedere l'iscrizione al corso di laurea in informatica con riconoscimento di frequenze ed esami, secondo criteri di equipollenza stabiliti dalle strutture didattiche.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 novembre 1994

Il rettore: RIZZARELLI

94A8210

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1992, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 23 luglio 1993;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

CAPO V

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 61. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in chimica;

d) la laurea in chimica industriale;

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche;

h) la laurea in scienze ambientali;

i) il diploma in metodologie fisiche.

Gli articoli dal 566 al 571 compreso sono soppressi.

Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE
(Istituzione e durata del corso di diploma)

Art. 141. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche diretta a:

uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;

utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;

uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle più recenti scoperte scientifiche.

La durata del corso di diploma stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in «Metodologie fisiche».

Art. 142 *(Accesso al corso diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 143 *(Corsi di laurea e diploma affini Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienze dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 144 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 145 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialità e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore.

LA FORMAZIONE DI BASE
(19 moduli)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).

Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

A01B - Geometria;

A02A - Analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica;

A03X - Fisica matematica;

A04A - Analisi numerica;

K05B - Informatica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna.

Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:

B01A - Fisica generale;

B01B - Fisica;

B02A - Fisica teorica;

B03X - Struttura della materia;

B04X - Fisica nucleare;

K01X - Elettronica.

Area chimica

È obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di:

C03X - Chimica generale ed inorganica.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO

Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi:

misure e tecniche fisiche di laboratorio;

tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;

tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;

tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;

tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;

fisica sanitaria;

problematiche fisiche e tecniche computazionali.

Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 4, le facoltà possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati.

Art. 146 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attività previste all'art. 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attività da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto.

Art. 147 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute più opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a determinare più esattamente il livello ed il contenuto didattico:

le propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insediamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A8209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 dicembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1640,64
ECU	1978,12
Marco tedesco	1040,36
Franco francese	301,42
Lira sterlina	2533,97
Fiorino olandese	929,54
Franco belga	50,649
Peseta spagnola	12,310
Corona danese	265,41
Lira irlandese	2502,80
Dracma greca	6,727
Escudo portoghese	10,122
Dollaro canadese	1172,47
Yen giapponese	16,349
Franco svizzero	1231,25
Scellino austriaco	147,85
Corona norvegese	238,45
Corona svedese	219,01
Marco finlandese	344,46
Dollaro australiano	1275,60

94A8271

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 ottobre 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		340.473.836.713		
Gestione di bilancio	Entrate finali	377.979.592.084.019		— 119.787.822.822.920
	Spese finali		497.767.414.906.939	
	Rimborso di prestiti		99.957.590.940.926	
	Accensione di prestiti	216.383.156.988.485		
	TOTALE . . .	594.362.749.072.504	597.725.005.847.865	— 3.362.256.775.361
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.995.105.246.439.375	2.943.232.704.588.933	51.872.541.850.442
	Crediti di tesoreria (a)	1.179.985.585.972.225	1.228.653.416.917.555	— 48.667.830.945.330
	TOTALE . . .	4.175.090.832.411.600	4.171.886.121.506.488	3.204.710.905.112
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	4.769.794.055.320.817	4.769.611.127.354.353	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1994			182.927.966.464	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	4.769.794.055.320.817	4.769.794.055.320.817	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 ottobre 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	340.473.836.713	182.297.966.464	— 157.545.870.249
Crediti di tesoreria	396.090.185.360.466	444.758.016.305.796	48.667.830.945.330
TOTALE . . .	396.430.659.197.179	444.940.944.272.260	48.510.285.075.081
Debiti di tesoreria	940.809.229.778.489	992.681.771.628.931	— 51.872.541.850.442
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.570.581.310	— 547.740.827.356.671	— 3.362.256.775.361

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».
Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 ottobre 1994: L. 1.801.452

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	336.172.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	34.501.561.392.030 *				
ENTRATE CORRENTI	370.673.561.392.030 *	TITOLO I — Spese correnti	451.340.100.325.708	Risparmio pubblico	— 80.666.538.933.678 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	7.306.030.691.989 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	46.427.314.581.231		
ENTRATE FINALI	377.979.592.084.019	SPESE FINALI	497.767.414.906.939	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 119.787.822.822.920
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	99.957.590.940.926		
ENTRATE FINALI	377.979.592.084.019	SPESE COMPLESSIVE	597.725.005.847.865	Ricorso al mercato	— 219.745.413.763.846
TITOLO IV — Accensione di prestiti	216.383.156.988.485				
ENTRATE COMPLESSIVE	594.362.749.072.504	SPESE COMPLESSIVE	597.725.005.847.865	Saldo di esecuzione del bilancio	— 3.362.256.775.361

* Dati provvisori.

94A8191

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.672.020.876.379			
II In deposito all'estero . . . »			26.421.673.153.085	29.093.694.029.464		
CREDITI IN ORO . . . L.				10.334.584.522.219		
CASSA . . . »				9.231.201.278		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L		272.142.321.265				
ammassi . . . »			272.142.321.265			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.864.849.954.215				
a scadenza fissa . . . »						
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 . . . »			1.864.849.954.215			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				2.136.992.275.480		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			6.810.367.973.440			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		3.738.307.554				
corrispondenti in conto corrente . . . »		3.009.646.049.324				
depositi vincolati . . . »		99.057.387.000				
diverse . . . »		7.112.942.461.661	10.225.384.205.539	17.035.752.178.979		
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				7.200.481.052.696		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			19.496.384.356.777			
II Conti speciali . . . »			7.286.718.656.438	26.783.103.013.215		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . L.				76.239.924.068.295		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
di mercato in libera disponibilità . . . L.		143.345.010.469.557				
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »						
per investimento delle riserve statutarie . . . »		4.600.284.530.931				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.248.433.619.358	151.193.728.619.846			
II Titoli di società ed enti:						
per *investimento delle riserve statutarie* . . . L.		127.364.011.306				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		546.378.735.453	673.742.746.759			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	301.256.572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	193.610.539.792	193.911.796.364				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.172.937.685					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.896.688.618				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	543.971.956.299					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	683.319.444.083	1.227.291.400.382	1.452.099.885.364	153.319.571.251.969		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.483.839.313.521			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			579.441.229.514	4.063.280.543.035		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				15.033.012.224		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			153.107.008.646			
II Impianti . . . »			305.167.826.346			
III Monete e collezioni . . . »			944.093.038	459.218.928.030		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati . . . L.		107.189.358.176				
in allestimento . . . »			107.189.358.176			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			24.813.108.587			
IV Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669				
altri debitori . . . »		3.112.872.588.638	6.006.729.423.307			
V Altre . . . L.			5.841.603.795.838	11.980.335.685.908		
RATEI . . . L.				5.934.234.858.305		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				9.075.366.494.319		
L.				354.180.803.115.416		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		2.557.664.080.463				
altri . . . »		2.136.425.645.502.219	2.138.983.309.582.682			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		692.564.076.247				
esteri . . . »		16.090.858.315.305	16.783.422.391.552			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			206.715.027.977			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		39.945.162.402.876				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		40.993.368.489.168	80.938.530.892.044			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		1.242.001.821.415				
valute e lire . . . »		30.242.205.423.615	31.484.207.245.030			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.						
lire a fronte vendite di valute . . . »		376.300.000.000				
acquisti di titoli . . . »		286.859.676.153				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		1.776.087.612	664.935.763.765	2.269.061.120.903.050		
TOTALE . . . L.				2.623.241.924.018.466		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A8192

31 ottobre 1994

	PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.			92.102.571.813.000		
	VAGLIA CAMBIARI	»			833.351.035.072		
	ALTRI DEBITI A VISTA						
I	Ordini di trasferimento	L.		—			
II	Altri	»		1.167.003.299	1.167.003.299		
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I	Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		94.694.115.433.674			
II	Di altri enti	»		123.982.062.401	94.818.097.496.075		
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I	Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		6.791.481			
III	Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV	Società costituende	»		578.310.891			
V	Altri	»		28.831.032.002	29.416.134.374		
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			60.560.096.501		
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			210.964.098		
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			7.286.718.656.438		
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I	Depositi in valuta estera	L.		602.983.620.639			
II	Conti dell'estero in lire	»		162.470.797.839			
III	Altre	»		—	765.454.418.478		
	DEBITI IN ECU	L.			17.535.065.574.915		
	DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»			—		
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»			45.000.974.562.478		
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»			—		
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			192.976.464.911		
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		35.666.285.391.634			
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III	Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV	Oscillazione cambi	»		3.170.059.865.788			
V	Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. *c)* T.U.I.R.	»		2.544.072.908.988			
VI	*Oscillazione titoli*	»		7.322.814.246.990			
VII	Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII	Assicurazione danni	»		969.691.685.925			
IX	Ricostruzione immobili	»		2.343.801.851.969			
X	Rinnovamento impianti	»		891.250.000.000			
XI	Imposte	»		3.566.659.465.745			
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.458.207.900.630			
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.788.268.838			
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.420.938.068	66.174.773.727.534		
	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			855.396.958.852		
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			127.586.589.521		
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			196.479.983.026		
	FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			27.471.760.070		
	FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			42.706.006.106		
	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			12.310.476.959		
	PARTITE VARIE						
I	Creditori diversi	L.		61.151.634.352			
II	Altre	»		3.273.520.178.229	3.334.671.812.581		
	RATEI	L.			278.678.924.487		
	RISCONTI	»			—		
	CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.720.554.268.434		
	FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.928.748.193.908		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			16.238.822.667.263		
		L.			354.180.803.115.416		
	CONTI D'ORDINE						
I	Depositanti di titoli ed altri valori	L.		2.138.983.309.582.682			
II	Titoli e valori presso terzi	»		16.783.422.391.552			
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		206.715.027.977			
IV	*Titoli, valute e lire* da consegnare (n/s vendite a termine):						
	titoli	L.	39.945.162.402.876				
	valute e lire	»	40.993.368.489.168	80.938.530.892.044			
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
	titoli	L.	1.242.001.821.415				
	corrispondenti interni	»	—				
	corrispondenti esteri	»	30.242.205.423.615	31.484.207.245.030			
VI	Ordini in corso:						
	lire a fronte acquisti di valute	L.	—				
	vendite di valute	»	376.300.000.000				
	lire a fronte acquisti di titoli	»	286.859.676.153				
	vendite di titoli	»	1.776.087.612	664.935.763.765	2.269.061.120.903.050		
	TOTALE	L.			2.623.241.924.018.466		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elevazione del deposito cauzionale della società Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Cremona.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994 è stato elevato a lire 50.000.000 il deposito cauzionale della società Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Cremona.

94A8216

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 6 ottobre 1988 alla società «Istituto fiduciario di gestione S.r.l.», con sede in Torino, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Torino al n. 806/87, è stata revocata per scioglimento della società.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria europea S.p.a.», con sede in Roma, con decreto interministeriale 1° dicembre 1987, è stata revocata, per gravi irregolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 361.

94A8217

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università «La Sapienza» di Roma. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nell'ultima pagina, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «raggruppamento scientifico disciplinare *P04X*...», si legga: «raggruppamento scientifico disciplinare *N04X*...».

94A8236

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 concernente: «Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua i principi ed i criteri direttivi per l'*attribuzione* della direttiva n. 92/50/CEE, ...», si legga: «Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua i principi ed i criteri direttivi per l'*attuazione* della direttiva n. 92/50/CEE, ...».

94A8237

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 novembre 1994 recante: «Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, per l'anno 1992». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 1994).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo del comma 1, dove è scritto: «... dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 *era* stabilito, ...», si legga: «... dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 *resta* stabilito, ...».

94A8221

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 2 0 9 4 *

L. 1.300